

**COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l.**



**COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l.**

Sommario

1. Premessa
2. Caratteristiche della Banca
3. Regole di Governance in BPM
 - 3.1 Consiglio di Sorveglianza
 - 3.2 Presidente del Consiglio di Sorveglianza
4. La Composizione Ottimale delineata dallo Statuto Sociale BPM
5. Composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza
6. Composizione qualitativa del Consiglio di Sorveglianza
 - 6.1 Professionalità dei Componenti
 - 6.2 Presidente del Consiglio di Sorveglianza
 - 6.3 Indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza
 - 6.4 Quote di genere e Diversity
 - 6.5 Limiti al cumulo degli incarichi
 - 6.6 Interlocking

1. PREMESSA

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (**"BPM"** o la **"Banca"**) in conformità e in attuazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia nella circolare n.285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap.1.

Oltre agli obblighi di legge si è voluto tener conto anche delle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dalla Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Codice di Autodisciplina") e delle indicazioni in materia di qualificazione degli organi di governo delle banche provenienti dal "Basel Committee on Banking Supervision" (*"Principles for enhancing corporate governance"*, ottobre 2010), dall'European Banking Authority, EBA (*"Guidelines on Internal Governance"*, settembre 2011; *"Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders"*, novembre 2012) e dalla Commissione Europea (*"Corporate governance in financial institutions and remuneration policies"*, giugno 2010; Green Paper on the *"EU corporate governance framework"*, aprile 2011).

Nello specifico, secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia gli Organi di supervisione, gestione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti, che richiede la presenza di soggetti:

- Pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;

Dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche con riguardo ai comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- Con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui faccia parte, sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- Che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le analisi effettuate devono essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato, e nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa sono svolte con il contributo fattivo del Comitato Nomine e saranno portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci in tempo utile affinché la selezione dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Si richiede che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei Consiglieri (non esecutivi) possieda le sopra citate conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Con l'obiettivo di garantire - sia in occasione di nuove nomine, sia nella gestione corrente - che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare una efficace copertura del ruolo, la normativa di riferimento richiede di definire *ex-ante* le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, prevedendo successivi momenti di verifica nel tempo.

In relazione a ciò, con il presente documento, il Consiglio di Sorveglianza individua la Composizione Ottimale dell'Organo di controllo della Banca e il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, tenendo in debito conto sia le specifiche disposizioni dettate dallo Statuto della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 ottobre 2011 e da ultimo aggiornato con le modifiche approvate in data 6 agosto 2015 (lo "**Statuto**").

Il presente documento è reso disponibile ai soci e al pubblico sul sito internet www.gruppobpm.it affinché la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di Sorveglianza possa tener conto dei profili teorici di professionalità, indipendenza e di genere richiesti ivi rappresentati.

2. CARATTERISTICHE DELLA BANCA

La Banca Popolare di Milano costituisce: (i) una "banca significativa" ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, relativo all'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico ("MVU"), e dal 4 novembre 2014 – data di avvio del predetto MVU – è sottoposta alla vigilanza prudenziale diretta da parte delle BCE; (ii) e rientra, per tale circostanza nonché in ragione della quotazione delle azioni Bipiemme sul MTA, tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1.

Inoltre, si ricorda che a seguito della c.d. riforma delle banche popolari (Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33) la Banca ha indicato che intende ottemperare alle disposizioni di legge introdotte per le banche popolari mediante un'operazione di trasformazione in società per azioni; nella definizione del presente documento, in particolare, si è tenuto quindi conto anche di tale aspetto.

3. REGOLE DI GOVERNANCE IN BPM

3.1 Consiglio di Sorveglianza

Al Consiglio di Sorveglianza spettano le funzioni di controllo e vigilanza e alcuni tra i compiti che nel sistema tradizionale sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, quali la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Gestione, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità. Al Consiglio di Sorveglianza spetta inoltre anche il compito di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Al Consiglio di Sorveglianza della Banca non è attribuita la funzione di supervisione strategica ai sensi dell'art. 2409-terdecies, lett. f-bis) del cod. civ. funzione che spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie. Il Consiglio di Sorveglianza è investito delle funzioni di controllo previste dalla legge, disponendo a tal fine di tutti i poteri attribuitigli dalle disposizioni di legge e di Statuto.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, ferme le ulteriori attribuzioni inderogabili previste dallo Statuto e da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari:

- (i) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato redatti dal Consiglio di Gestione;
- (ii) Su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente del Consiglio di Gestione; determina altresì, su proposta del Comitato Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- (iii) Promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

- (iv) Esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in particolare:
- Svolge la funzione di controllo vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - Vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - Vigila sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell'art. 114, co. 2, del TUF;
 - Comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione;
- (v) Valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;
- (vi) Presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, del TUB;
- (vii) Riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- (viii) Formula all'Assemblea proposte motivate in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione;
- (ix) Esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF in ordine al Responsabile della funzione del controllo interno e al Responsabile della funzione di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;
- (x) Approva, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- (xi) Ove richiesto dal Consiglio di Gestione, esprime il proprio parere non vincolante sulle decisioni del Consiglio di Gestione di cui alle lettere h), t) e u) dell'art. 39, comma 2, dello Statuto;
- (xii) Informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- (xiii) Stabilisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie, le linee generali cui il Consiglio di Gestione dovrà attenersi nella definizione delle procedure di ammissione e esclusione dei Soci.

3.2 Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Con riferimento ai poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'art. 54 dello Statuto, stabilisce che, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni statutarie, il Presidente:

- (i) Coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- (ii) Riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- (iii) Attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- (iv) Intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;
- (v) Chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- (vi) Progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- (vii) Mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- (viii) Esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, uno dei Vice Presidenti ne adempie le funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

4. LA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELINEATA DALLO STATUTO SOCIALE BPM

Ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza è composto da n. 17 consiglieri, elevabile fino a due unità, per far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial, nominati dall'Assemblea.

In proposito, si ricorda che sono venuti meno gli impegni assunti dalla Banca con il Crédit Industriel et Commercial in seguito alla disdetta degli stessi e alla conseguente dismissione della partecipazione in BPM da parte del Crédit Industriel et Commercial intervenuta nell'aprile 2014; pertanto, allo stato, permangono in essere solo gli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale e regolamentare per la carica e in particolare - in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 26, D.Lgs. 385/93 (TUB), come modificato dall'art. 1, comma 13, D.Lgs. 72/15 - da:

- l'art. 148, comma 3, TUF che stabilisce i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale di società quotate; requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza ai sensi del disposto di cui all'art. 148, comma 4-bis, TUF;

- il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche ai sensi dell'art. 26 TUB (prima del citato aggiornamento);

- il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate (requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza delle società quotate ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 6-quater del TUF).

Si ricorda che il testo dell'art. 26 TUB, come modificato nel maggio 2015, prevede nuovi principi, tra i quali l'esigenza che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.....devono soddisfare criteri di correttezza..... con riguardo, tra l'altro, alle condotte tenute nei confronti delle Autorità di Vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate". Tali principi non sono ancora in vigore e troveranno applicazione con riguardo alle nomine successive all'emanazione del decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, l'art. 47 dello Statuto definisce che:

(i) **tutti** i componenti, ivi inclusi quelli nominati ex art. 63 dello Statuto, devono avere maturato un'esperienza complessiva di **almeno un triennio** attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) **almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di** indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;

(iii) **almeno tre componenti** devono essere scelti tra **persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti** e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (detti requisiti unitamente a quello di cui al precedente punto (ii) possono cumularsi nella stessa persona);

(iv) non possono essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un consigliere dei requisiti richiesti dai precedenti punti (ii) e (iii) non determina la decadenza del consigliere medesimo, se permane in carica un numero di consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

La composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti a esso affidati dalla normativa primaria e secondaria, e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

Il Consiglio di Sorveglianza attuale è costituito da 18 membri.

In linea generale, si ritiene che la composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza della Banca possa ritenersi ottimale nel momento in cui possa consentire:

- (i) L'adeguata rappresentanza delle componenti significative della base sociale della Banca nel Consiglio;
- (ii) La possibilità di istituire comitati endo-consiliari con funzioni istruttorie e di supporto all'attività del Consiglio;
- (iii) La funzionalità, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione alle sedute e alla discussione del Consiglio di Sorveglianza.

Al riguardo, si rappresenta che in assenza di modifiche dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è stabilito dall'articolo 47 dello Statuto in n. 17 Consiglieri, elevabile di una unità, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, per far fronte agli impegni assunti, come sopra detto, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

BPM, nel mese di novembre 2015, ha ricevuto la decisione finale della Banca Centrale Europea contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (c.d. Supervisory Review and Evaluation Process "SREP"). Nel rinviare al relativo comunicato diffuso il 27 novembre 2015 dalla BPM, si ricorda che nell'ambito della valutazione prudenziale condotta, con specifico riferimento alla governance, l'Autorità di Vigilanza ha individuato ulteriori spazi di miglioramento evidenziando talune azioni per il rafforzamento della governance interna della Banca anche in termini di equilibrio numerico degli organi, azioni che peraltro potranno essere implementate a seguito della trasformazione in società per azioni conseguente alla citata riforma delle banche popolari.

6.COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

La composizione qualitativa del Consiglio di Sorveglianza è uno degli elementi rilevanti per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla normativa primaria e secondaria, e dallo Statuto.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca e delle società del Gruppo.

6.1 Professionalità dei componenti

In considerazione del ruolo del Consiglio di Sorveglianza – ferme restando le professionalità richieste dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché le indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "*Guidelines on Internal Governance*", Settembre 2011 e le più recenti "*Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*", novembre 2012 e successivo report "*On the peer review of the Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*", Giugno 2015) si individuano nella note seguenti un insieme di competenze che possono consentire al Consiglio di Sorveglianza, nel suo complesso, il corretto e proficuo svolgimento dei propri compiti.

Professionalità dei Consiglieri -- Priorità 1

Ferme restando le professionalità richieste dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché le indicazioni provenienti dalla European Banking Authority in merito al «Fit & Proper» dovrà essere garantito una significativa presenza di ciascuna delle seguenti componenti:

- **Conoscenza del business bancario e finanziario in senso lato e delle relative tematiche di bilancio e dei sistemi di controllo**, acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso istituzioni finanziarie e/o l'esercizio di attività professionale e/o l'insegnamento universitario in materie economico bancarie.
- **Competenze legali /societarie, di Corporate Governance e della Regolamentazione di settore** acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso istituzioni finanziarie, aziende quotate possibilmente operanti in settori regolamentati, associazioni di settore, ambito professionale, ambito accademico in materie giuridiche.
- **Conoscenza dei rischi tipicamente afferenti il mondo bancario** acquisita mediante l'esperienza pluriennale presso Istituzioni finanziarie e/o l'esercizio di attività professionali rilevanti ed eventualmente l'insegnamento universitario in materie economiche.

Priorità 2

E' inoltre auspicabile, ove possibile, una presenza dei seguenti elementi:

- **Conoscenza dei territori** di riferimento della banca e del Gruppo e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato.
- **Esperienza di organizzazione aziendale e della gestione di risorse umane**, ivi inclusi sistemi di remunerazione ed incentivazione.

Al fine di presidiare adeguatamente l'intera operatività della Banca e garantire la presenza all'interno dell'Organo di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, è necessario che la selezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza sia diretta a garantire una sufficiente competenza collettiva e, ove possibile, che ciascuna delle aree di competenza individuate sia rappresentata nel Consiglio di Sorveglianza.

Le singole competenze nelle aree di cui sopra, che naturalmente possono essere anche cumulate in uno o più Consiglieri, devono essere state acquisite attraverso adeguata esperienza professionale che comunque deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto. In particolare tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono aver maturato:

- (i) Un'esperienza complessiva di **almeno un triennio** attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- (ii) Un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
- (iii) Possono essere eletti anche candidati privi delle esperienze professionali sub (i) e (ii) purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.

Si evidenzia inoltre che l'art. 47 dello Statuto prescrive la presenza all'interno del Consiglio di almeno n. 3 componenti iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

6.2 Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Come riportato nell'articolo 54 dello Statuto il ruolo del Presidente del Consiglio di Sorveglianza è centrale per il buon funzionamento dell'Organo e delle interazioni con Il Consiglio di Gestione. Si raccomanda dunque che il Presidente:

- (i) Sia una figura di spessore, autorevole, che rappresenti una ruolo di garanzia per gli azionisti e di riconosciuta affidabilità per le Istituzioni. Figura di prestigio, riconosciuta dal mercato come «*super partes*», dotata di credibilità a livello istituzionale e con le Autorità regolamentari italiane e comunitarie;
- (ii) Abbia precedenti esperienze in Consigli di Banche/Istituzioni Finanziarie quotate o in ruolo apicale in Istituzioni o società complesse.

6.3 Indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza

Fermo restando che tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, si ricorda che lo Statuto prescrive la presenza nel Consiglio di Sorveglianza di almeno n. 5 (cinque) Consiglieri in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

A tale ultimo riguardo si ritiene preferibile la nomina di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza, di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, in numero superiore a 5 (cinque) anche al fine di una corretta composizione dei Comitati consiliari come statutariamente previsti.

Si raccomanda dunque di mantenere una larga maggioranza di Consiglieri Indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e che tale indipendenza sia nella forma e nella sostanza e senza conflitti d'interesse con la Banca. Questa misura permette una adeguata composizione dei Comitati previsti dalla regolamentazione.

6.4 Quote di genere e Diversity

La Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, riservando al genere meno rappresentato almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo.

Si raccomanda pertanto ai Soci, nel rispetto della norma in vigore sulla presenza del genere meno rappresentato e delle indicazioni di Banca d'Italia contenute nella su citata circolare n.285, che nelle liste di candidati sottoposte all'Assemblea venga garantito un buon livello di complementarietà e diversity, in particolare su questi specifici elementi:

- (i) Genere - Almeno 6 Consiglieri donna eletti su un totale di 18 Consiglieri;
- (ii) Età - Presenza di un ampio mix di età/seniority;
- (iii) Esperienza professionale - adeguata rappresentanza di profili provenienti da diversi ambiti: Istituzioni finanziarie, aziende quotate possibilmente operanti in settori regolamentati, Associazioni di settore, ambito professionale, ambito accademico.

6.5 Limiti al cumulo degli incarichi

Fermo restando che ciascun Consigliere di Sorveglianza - all'atto dell'accettazione della carica e nel corso del mandato - deve valutare se dispone del tempo necessario per lo svolgimento diligente del compito affidatogli, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività

lavorative e professionali, si evidenzia che la disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i Consiglieri di Sorveglianza della Banca possono assumere, è dettata direttamente dalla normativa primaria e secondaria. I Consiglieri di Sorveglianza non possono rivestire o assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dagli artt. 144-*duodecies* e ss., e dall'Allegato 5-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, attuativi dell'art. 148-*bis* TUF (e successive modificazioni).

Si raccomanda, pertanto, ai Soci di tenere in debito conto i prescritti limiti al cumulo degli incarichi nelle fasi di composizione e presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

6.6 Interlocking

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” e al prescritto divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, il Consiglio di Sorveglianza raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

* * *

Milano, 15 Marzo 2016